

RINNOVO CONTRATTO PROVINCIALE EDILE BRESCIA

SINTESI

Dopo otto mesi di trattativa il 14 febbraio 2017 viene firmato il rinnovo del contratto provinciale edile.

Un rinnovo che in un periodo di crisi vuole essere da volano per l'intero sistema edile, proponendo l'obiettivo della messa in sicurezza del bilancio di cassa edile, per dare continuità all'erogazione di assistenze per lavoratori e imprese, rispettando le indicazioni previste dal contratto nazionale, in un'ottica di mutualità diffusa.



Ecco le voci siglate nell'accordo

1. **PREMIO CANTIERE:** Viene reintrodotta a partire da Marzo 2017 e fino a Dicembre 2017 un premio cantiere pari a **18€ mensili**. Tale somma verrà erogata se il lavoratore è stato presente per tutte le ore lavorabili nel mese. Se il lavoratore non sarà presente per tutte le ore, il Premio Cantiere verrà calcolato nella misura di **€ 0,10** per ogni ora di effettiva presenza.

Tale premio verrà sostituito se a livello nazionale verranno stipulati accordi di produttività o premi di risultato, tra cui l'E.V.R.

A fine 2017 le parti si incontreranno per valutare la possibilità di proroga del premio cantiere.



2. **INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA:** Nel caso di servizio mensa l'impresa concorre fino a un massimo di **€ 15,48** dal 1 Marzo 2017 e di **€ 15,98** dal 1 Gennaio 2018.

L'indennità sostitutiva di mensa è pari a **€ 9,30** dal 1 marzo 2017 e di **€ 9,60** dal 1 Gennaio 2018.

Per gli Impiegati: L'indennità di mensa è fissata in **€ 8,10** giornalieri dal 1 Marzo 2017 per ogni giorno di effettivo lavoro. In caso di presenza per tutti i giorni lavorativi del mese l'indennità è erogata nella misura massima di **€178,20** al mese.

A decorrere dal 1 Gennaio 2018 l'indennità di mensa è fissata in **€ 8,56** giornalieri per ogni giorno di effettivo lavoro. In caso di presenza per tutti i giorni lavorativi del mese l'indennità è erogata nella misura massima di **€188,32** al mese.

3. **ASSISTENZE CASSA EDILE:** A partire dall'esercizio 2017-2018 le assistenze della Cassa Edile per i lavoratori che ne abbiano diritto, secondo il regolamento vigente, verranno effettuate in due momenti: una prima parte pari al **60%** al momento di presentazione della richiesta è il restante **40%** a saldo, 14 giorni dopo l'approvazione del Bilancio pre-consuntivo Cape.

4. **BANCA ORE:** Viene introdotta in via sperimentale la Banca Ore. Dal 1 Marzo 2017 le ore straordinarie richieste con un preavviso di almeno due giorni, verranno accantonate in Banca Ore, fino ad un massimo di 160 ore per ogni dipendente. Le ore straordinarie eccedenti alle 80 ore saranno accantonate su base opzionale.



La Banca ore verrà gestita per:

- Esigenze di assenza dal lavoro definite dall'impresa
- In periodi di calo di lavoro
- Per esigenze personali del lavoratore, purché comunicate con tre giorni di preavviso.

Sulle ore accantonate in Banca Ore verrà riconosciuta una maggiorazione del **3%** calcolata sugli elementi della retribuzione ed erogata nel mese in cui si è svolta la prestazione straordinaria. Per le ore accantonate verrà garantito il pagamento degli accantonamenti e dei contributi in Cassa Edile.

Le ore in Banca Ore sono utili alla maturazione di ogni istituto contrattuale, compresi i permessi individuali anche a carico della Cassa Edile.

Il lavoratore allegato al busta paga, avrà un prospetto aggiornato ogni mese sulle ore accantonate e sul saldo individuale.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le ore accantonate in Banca Ore verranno pagate come ore straordinarie.

5. **COMMISSIONE SINDACALE DI CONCILIAZIONE:** Viene istituita una commissione sindacale di conciliazione, per promuovere accordi stragiudiziali in caso di controversia tra le parti. La commissione è composta, per ogni controversia, da 2 componenti: uno di parte datoriale, nominato dal Collegio Costruttori Ance Brescia, uno di parte sindacale designato dalle Organizzazioni Sindacali di categoria. La sede della commissione è presso gli uffici di Ance Brescia e sarà a disposizione per chi intendesse avvalersene dal 1 Marzo 2017. Tutti gli accordi di conciliazione o di mancata conciliazione verranno depositati alla Direzione Territoriale del Lavoro ai sensi e per gli effetti dell' Art.411 comma 3 del C.p.c. L'Attività' della commissione è valida per il triennio di vigenza del contratto, ma si intende rinnovata su base annua se una delle parti non comunica formale disdetta 30 giorni prima la data di scadenza.



6. **DETASSAZIONE:** Viene definito un accordo quadro per dare la possibilità alle aziende di erogare un premio di secondo livello variabile, in base a degli indicatori e a dei parametri, che misurino gli **incrementi** aziendali di produttività, redditività, efficienza ed innovazione, nell'anno di erogazione del premio rispetto all'anno precedente. Le aziende che intendono applicare il premio de tassato al 10%, dovranno comunicare al lavoratore l'istituzione dello stesso, gli obiettivi fissati, il valore economico lordo pro-capite previsto e i tempi di erogazione.

Al fine dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, il testo dell'accordo quadro raggiunto verrà depositato alla DTL e l'impresa comunicherà via PEC alle parti sociali, la decisione di erogare un premio utilizzando come testo l'accordo generale concordato nel contratto collettivo provinciale.